

ADEMPIMENTI

Spesometro: aspetti sanzionatori

di EVOLUTION



Entro il prossimo 6 aprile deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro) relative al secondo semestre del 2017.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa degli aspetti sanzionatori dell'obbligo comunicativo.

In tema di spesometro, l'[articolo 11, commi 2-bis del D.Lgs. 471/1997](#) (come modificato dal **D.L. 193/2016**) stabilisce che in caso di **omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture**, è prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa pari a:**

- **2 euro per ogni fattura**, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre;
- **1 euro per ogni fattura**, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata **entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria**, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Non sono applicabili le disposizioni sul **cumulo giuridico** ([articolo 12, D.Lgs. 472/1997](#)).

Detta disciplina sanzionatoria ha natura "*amministrativo-tributaria*" e, pertanto, in assenza di una deroga espressa, ad essa risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso: le sanzioni possono essere così ridotte da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della comunicazione ed eseguito il versamento.

Si ricorda che il ravvedimento è possibile salva la notifica degli atti di accertamento.

Ai fini del ravvedimento in esame si segnala, inoltre, che:

- le **modalità di calcolo** della sanzione si differenziano a seconda che la regolarizzazione avvenga entro 15 giorni oppure oltre 15 giorni: nel primo caso si applica la sanzione

minima di 1 euro per ogni fattura; nel secondo caso si applica la sanzione di 2 euro per ogni fattura;

- secondo le indicazioni della [risoluzione 104/E/2017](#), è possibile che regolarizzazione della comunicazione e versamento della sanzione siano “**non contestuali**”.

In particolare, la [risoluzione 104/E/2017](#) ha fornito i **chiarimenti operativi** sulle **modalità di regolarizzazione** della comunicazione dei dati fattura. Al riguardo si veda il seguente esempio.

In caso di **errata comunicazione dei dati di 180 fatture** relative al secondo semestre 2017, qualora il **contribuente si ravveda in data 26/4/2018** (e, quindi oltre i 15 giorni) deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare € 40,00 (sanzione di € 360 – 180 x 2 euro - ridotta a 1/9).

Relativamente alla **comunicazione del secondo semestre 2017**, il ravvedimento nel caso dell’esempio (errata comunicazione di 180 fatture) segue le seguenti scadenze e sanzioni.

Presentazione comunicazione dati fatture entro 15 giorni

Scadenza Adempimento	Correzione entro 15 gg	Ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. 472/1997)	
		Termine	Sanzione ridotta
II° semestre 06/04/2018	23/04/2018 (il giorno 21 cade di sabato)	entro il 29/05/2018	20,00 euro (€ 180 x 1/9)
		entro il 30/04/2019	22,50 euro (€ 180 x 1/8)
		entro il 30/04/2020	25,71 euro (€ 180 x 1/7)
		entro il 31/12/2024	30,00 euro (€ 180 x 1/6)
		Fino alla notifica dell’atto impositivo	36,00 euro (€ 180 x 1/5)

Tabella B - Presentazione comunicazione dati fatture oltre 15 giorni

Scadenza Adempimento	Correzione oltre 15 gg	Ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. 472/1997)	
		Termine	Sanzione ridotta
II° semestre 06/04/2018	dal 24/04/2018	entro il 29/05/2018	40,00 euro (€ 360 x 1/9)
		entro il 30/04/2019	45,00 euro (€ 360 x 1/8)
		entro il 30/04/2020	51,43 euro (€ 360 x 1/7)
		entro il 31/12/2024	60,00 euro (€ 360 x 1/6)
		fino alla notifica dell’atto impositivo	72,00 euro (€ 360 x 1/5)

Infine, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale (n. 284 del 5/12/2017) della Legge 172/2017 di conversione del c.d. “*Collegato alla legge di bilancio 2018*”, a decorrere dal 6 dicembre 2017, sono diventate operative le **novità** previste in materia di spesometro.

Sul piano sanzionatorio, la novella normativa ha previsto la **disapplicazione delle sanzioni** nei confronti dei soggetti passivi Iva **per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e**

ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate “correttamente” entro il 06/04/2018.

La sanatoria, però, non può essere estesa all'omesso invio della comunicazione.

Nella *Scheda di studio* pubblicata su *EVOLUTION* sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [l'ambito soggettivo dell'adempimento;](#)
- [i dati oggetto della comunicazione;](#)
- [i dati da comunicare;](#)
- [le modalità di invio di dati;](#)
- [i profili sanzionatori.](#)



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Design by: colibri, design by / freepik